

SCHEMA DI ATTO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DI
CUNEO.

tra

l'Agenzia della mobilità piemontese con sede in Torino, via Belfiore, 23/C
(C.F. 97639830013), di seguito denominata "Agenzia", rappresentato
dall'Ing. Cesare Paonessa, nella sua qualità di Direttore generale,

e

il Consorzio Granda Bus, corrente in Saluzzo (CN), Via Circonvallazione n.
19 (C.F. 02995120041), di seguito denominato "Gestore" o "Consorzio",
rappresentato dal Sig. Clemente Galleano, nato a Murello (CN) il 5/3/1947,
nella sua qualità di Presidente e di legale rappresentante,

Premesso che

1. per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri per i
territori di competenza di ciascun Ente concedente, il Consorzio Granda Bus ha
sottoscritto i seguenti contratti di servizio:

A) Rep. n. 19875 del 30/3/2010 con la Provincia di Cuneo;

B) Rep. n. 10977 del 28/12/2004 con la Città di Cuneo;

C) Rep. n. 11805 del 28/12/2010 con il Comune di Alba;

D) Rep. n. 18358 del 14/6/2011 con il Comune di Bra;

E) Rep. n. 7172 dell'1/10/2010 con il Comune di Mondovì;

F) Rep. n. 22233 del 16/07/2010 con il Comune di Savigliano;

G) Rep. n. 7169 del 07/07/2010 con il Comune di Fossano

H) Rep. n. 140 del 06/07/2011 con il Comune di Saluzzo;

2. i servizi di trasporto pubblico locale su gomma per la Conurbazione di

Cuneo, già oggetto del contratto di cui al precedente punto 1 sub B) scaduto definitivamente in data 31/07/2015, mediante stipulazione di apposita convenzione tra la Città di Cuneo e la Provincia di Cuneo sono confluiti nel contratto sub A) con decorrenza 1/8/2015.

3. in attuazione dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00, come modificata dalle LL.RR. nn. 1/2000 e 15/2015, con sottoscrizione di specifiche Convenzioni, la titolarità dei contratti di servizio indicati al precedente punto 1 sub A), C),D) ed E) è stata trasferita all'Agenzia della mobilità piemontese;

4. sono in corso di definizione le procedure amministrative per la definizione e sottoscrizione di convenzioni ex art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00, per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio indicati al precedente punto 1 sub F), G) ed H);

5. con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. _____ del ____/11/2016 è stato disposto il rinnovo dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino di Cuneo, eserciti dal Consorzio Granda Bus, così come previsto all'art. 2.3 dei medesimi contratti, prorogando la validità degli stessi al 22/12/2019;

6. con la determinazione di cui al precedente punto 5, è stato altresì previsto che, a seguito della sottoscrizione con i comuni di Saluzzo, Savigliano e Fossano, delle convenzioni previste dall'art. 10, comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00, i contratti indicati al precedente punto 1 sub F), G) ed H) siano rinnovati, così come previsto all'art. 2.3 dei medesimi contratti, definendo il termine di validità degli stessi al 22/12/2019;

per quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse, gli atti, i contratti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. Le condizioni, gli obblighi e le disposizioni previste nei contratti di servizio citati, si intendono vigenti in quanto applicabili per tutta la durata del presente Atto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

1. L'Agenzia e il Gestore concordano di rinnovare i contratti di servizio elencati in premessa agli stessi patti e condizioni, salvo quanto specificato in prosieguo nel presente Atto.
2. I contratti di cui al punto 1 sub F), G) ed H) delle premesse si intendono rinnovati con il presente atto allorquando la titolarità degli stessi sarà trasferita per effetto della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00.

Art. 3 Durata del Contratto

1. La validità del presente Atto decorre dal 23/12/2016 e termina al 22/12/2019.
2. Le parti concordano che la data di scadenza di ciascun singolo contratto di servizio indicato in premessa è fissata al 22/12/2019, data di fine validità del presente Atto.

Art. 4 Compensazioni economiche e modalità di pagamento

1. Per i servizi svolti dal Gestore si intendono confermate le modalità di riconoscimento delle compensazioni economiche già previste in ciascun contratto di servizio oggetto del presente Atto i cui importi unitari sono dettagliati nell'Allegato 1 al presente Atto.

Art. 5 Materiale rotabile

1. Il Gestore si impegna a sostituire n. 48 veicoli entro l'anno 2016: tale investimento corrisponde all'importo complessivo a carico del Consorzio nell'ipotesi di cofinanziamento del 30% dei veicoli da sostituire con più di 15 anni di età al 22/12/2016 (prevedendo un intervento della Regione per il restante 70%). Qualora il contributo della Regione Piemonte fosse inferiore al 70%, il Consorzio si impegna ad aumentare in modo corrispondente la propria quota fino a copertura totale del cofinanziamento e, comunque, fino ad un massimo del 50% del valore del cofinanziamento.

2. In attuazione di quanto già previsto nei contratti di cui in premessa in tema di acquisto mezzi, la sostituzione dei rimanenti veicoli con oltre 15 anni di età al 22/12/2016, pari a n. 95 autobus, è subordinata all'erogazione del finanziamento regionale.

3. Il totale del valore degli investimenti , risulta circa pari ad € 8.944.650,00.

4. Le risorse regionali per il finanziamento del rinnovo del parco autobus che saranno stanziare nel periodo di validità del presente atto dovranno essere interamente utilizzate per l'acquisto di nuovi veicoli.

Qualora gli acquisti effettuati non permettessero comunque di garantire l'età media e massima prevista nei contratti di servizio, il Consorzio ha l'obbligo di ridurre al minimo le percorrenze effettuate con i bus che eccedono tali parametri, rendicontando le stesse per ognuno degli autobus interessati nelle modalità concordate con l'Agenzia.

5. Tutti gli autobus nuovi, immatricolati nel corso di validità del contratto, devono essere coerenti con le disposizioni regionali

vigenti per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e le dotazioni ed essere provvisti di impianto BIP.

6. Il Gestore deve fornire, entro 10 giorni dalla data di inizio di validità del presente atto, il quadro completo dei veicoli in formato elettronico con le seguenti specificazioni:

- suddivisione tra titolari e riserve con indicazione dell'ambito territoriale (ex contratto) di uso come titolare;
- targa;
- anno di prima immatricolazione;
- classe Euro di motorizzazione;
- dimensioni;
- numero di posti a sedere e in piedi;
- dotazioni complementari previste dalle disposizioni regionali (presenza di dotazioni per disabili, climatizzazione, videosorveglianza, ecc)

Tale quadro dovrà essere aggiornato e trasmesso all'Agenzia ad ogni variazione dei dati in esso contenuti, comprese alienazioni e nuove immatricolazioni; la trasmissione potrà essere sostituita da eventuale compilazione di apposita banca dati, nelle modalità eventualmente concordate con l'Agenzia.

Art. 6 Biglietto integrato Piemonte (BIP)

1. Il Gestore si impegna, nell'anno 2016, ad implementare il Sistema BIP su n. 37 bus adibiti al servizio della Conurbazione di Cuneo. L'attivazione del Sistema dovrà essere completata entro il 31/8/2017, compatibilmente con la disponibilità della fornitura.

2. Il Gestore si impegna, altresì, ad effettuare i seguenti investimenti:

- installazione della componentistica BIP su 48 bus nuovi
- sostituzione componentistica hardware CCA: nel 2017 nuovo server;

Il Consorzio si impegna altresì a garantire nel biennio 2018/2019 il corretto funzionamento degli apparati hardware dei sistemi e della componentistica hardware degli apparati di bordo e la eventuale sostituzione della componentistica non idonea, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema.

3. L'ammontare dell'investimento, di cui al punto 1, è dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato 2.

4. Il Gestore si impegna, altresì, anche in assenza di risorse della Regione Piemonte, a dotare di sistema BIP i nuovi autobus acquistati con i contributi regionali, fino ad un totale di 143 veicoli.

5. Il Gestore è tenuto a fornire e garantire la funzionalità dell'accesso da parte dell'Agenzia ai dati del sistema BIP presenti nella Business Object (SAP) ad esso dedicata, secondo le modalità e la relativa reportistica condivise con l'Agenzia.

Art. 7 Obblighi tariffari

1. Al fine di favorire la riorganizzazione complessiva dei servizi del Bacino e in particolare sulla Conurbazione di Cuneo, e in richiamo di quanto stabilito da ciascun contratto di servizio, il Gestore è obbligato ad aderire ai sistemi di tariffazione esistenti, sia ordinaria che integrata, compresi eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire successivamente, anche adottando le modalità operative necessarie al loro funzionamento.

2. Il Gestore si impegna, inoltre, a consentire agli utenti abbonati - mediante

l'acquisto di un unico titolo di viaggio, a prescindere dall'esistenza o meno di collegamenti diretti - il libero trasferimento all'interno del territorio sul quale è svolto il servizio in base alla tariffa pentachilometrica definita dalla Regione.

3. Entro il primo anno di validità del presente atto, il Consorzio compatibilmente con la risoluzione delle problematiche di integrazione tariffaria in capo all'Ente nonchè al completamento del sistema BIP per tutte le aziende del Consorzio, si impegna ad avviare il processo di emissione dei titoli di viaggio in forma unitaria come Consorzio, indipendentemente dall'azienda che svolge il servizio (c.d. biglietteria unica).

Art. 8 Informazioni all'utenza

1. Il Gestore si obbliga a fornire all'utenza le informazioni necessarie per un regolare servizio di trasporto in maniera chiara, aggiornata ed univoca. Deve, infatti, essere garantita la corrispondenza di informazioni su tutti i canali consultabili dall'utenza (es. paline, sito internet del Consorzio, delle singole aziende consorziate, numero verde, canali di infomobilità).
2. L'orario al pubblico di ogni linea deve contenere le seguenti informazioni:
- il titolo dell'orario deve avere il codice linea e la descrizione come da OMNIBUS, deve essere pubblicato su un unico file sia con l'andata che con il ritorno.
- codice identificativo della corsa; il codice deve essere uguale al codice BIP della corsa;
 - periodicità di effettuazione (completa di opportuna legenda per la decodifica);

- elenco delle principali fermate, da cui si desume il percorso seguito, e relativo orario di transito;

Art. 9 Informazioni all'Agenzia

1. Le comunicazioni tra le parti avvengono di norma tramite Posta elettronica certificata (PEC).
2. All'inizio di ogni anno solare, l'Agenzia trasmette al Consorzio copia della banca dati Omnibus contenente il servizio programmato per l'anno in corso, che è la base per la definizione del preventivo e delle relative rate mensili di acconto per la fatturazione. Il Consorzio ha l'obbligo di verificare eventuali difformità ed errori in tale banca dati e di trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione, opportuna istanza di modifica volta a rettificare eventuali inesattezze.
3. L'istanza di cui al comma 2 e, in generale, le richieste di modifica del Programma di esercizio devono essere accompagnate da un elenco di dettaglio delle variazioni richieste (come da modulo elettronico in formato Excel già condiviso con l'Agenzia), complete delle motivazioni che hanno comportato la modifica all'esercizio e corredate, se necessario, di dati utili a valutarne l'effettiva esigenza di trasporto.
4. In richiamo di quanto già previsto dai Contratti indicati, la trasmissione del rapporto di servizio contenente la rendicontazione del servizio effettuato nel mese precedente deve essere effettuata sulla base del programma preventivo di cui al precedente comma 2, riportando per ogni corsa il numero di giorni di effettuazione e le relative percorrenze complessive, ed eventuali maggiori o minori percorrenze dovute a variazioni di percorso. E' facoltà dell'Agenzia richiedere al Gestore, in

merito ai dati riportati nel “Rapporto di servizio”, eventuali ulteriori informazioni di dettaglio quali, ad esempio, le targhe dei veicoli che hanno effettuato specifiche corse previste dai vigenti Programmi di Esercizio.

5. I servizi di TPL diversi da quelli di linea (servizi a chiamata) sono oggetto di analoga rendicontazione periodica mensile delle percorrenze svolte, secondo le modalità che saranno concordate con l'Agenzia.

6. Il Gestore si impegna a fornire all'Agenzia copia dei dati relativi al servizio programmato BIP completo di percorsi geografici e ubicazioni delle fermate (in formato shp o kml);

7. I rilievi periodici di frequentazione già previsti dai contratti potranno essere sostituiti dalla fornitura dei corrispondenti dati BIP, a condizione che gli stessi siano completi dell'indicazione dei saliti e discesi rilevati a tutte le fermate esistenti sul percorso nonché corredati da una stima dei discesi relativa agli abbonati in assenza di check-out. e della metodologia di calcolo adottata.

8. Il Gestore è assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. , con particolare riferimento ai commi 6, 9 e 11

Art. 10 Garanzie

1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel presente Atto, con la sola esclusione degli obblighi relativi agli investimenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, il Gestore ha costituito una garanzia fidejussoria in ragione del 10% dell'importo complessivo annuale definito in Tabella 1 (IVA esclusa). Essa dovrà permanere fino alla chiusura delle

attività e lo svincolo sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura in assenza di controversia.

2. Il valore della garanzia di cui al precedente comma 1 dovrà essere aggiornato in funzione dei valori relativi ai rinnovi di cui all'art. 2, comma 2 del presente Atto.

3. La garanzia dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura, in assenza di controversia.

4. A garanzia dell'effettuazione degli investimenti di cui al precedente articolo 5 il Gestore ha costituito una garanzia fidejussoria pari a complessivi € _____. [nota: l'importo è dato dalla differenza tra il valore indicato all'art. 5, comma 3, € 8.944.650,00, e la somma del valore degli ordini degli autobus che le aziende dovranno dimostrare di aver effettuato entro la data di costituzione della garanzia] La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata proporzionalmente all'entità della spesa effettuata riferita agli investimenti indicati.

5. A garanzia dell'effettuazione degli investimenti di cui al precedente articolo 6, il Gestore ha costituito una garanzia fidejussoria pari a complessivi € 2.598.246,68 La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata proporzionalmente all'entità della spesa effettuata riferita agli investimenti indicati. Essa dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura in assenza di controversia.

6. Tutte le garanzie fidejussorie prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

7. Le garanzie di cui ai precedenti commi sono state costituite considerando la dimidiazione del 50% di cui all'art. 75, comma 7 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

8. Qualora nel corso di validità del presente Atto il Gestore dimostri di possedere gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 75, comma 7 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, che consentono di ridurre ulteriormente l'importo della garanzia, l'Agenzia potrà autorizzare la relativa riduzione.

[nota: le garanzie dovranno essere presentate all'Agenzia almeno entro il 05/12/2016]

Art. 11 Definizione delle controversie e Foro competente

1. Le parti si impegnano ad affrontare tutte le eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del contratto, anche di natura tecnica, in via conciliativa attraverso il Comitato per la gestione del contratto individuato nei singoli contratti di servizio richiamati.

2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni o controversie nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potrà notificare al coordinatore del Comitato per la gestione del contratto l'esistenza di tali contestazioni o controversie precisandone la natura e l'oggetto. Il coordinatore convocherà il Comitato che si riunirà per esaminare e deliberare sull'argomento al fine di definire in via conciliativa la vertenza.

3. In presenza di contestazioni o controversie e fino alla composizione delle

medesime, il servizio prosegue e le prestazioni sono eseguite dalla parti senza interruzioni.

4. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sopra esplicitato non abbia esito positivo, le controversie sono deferite al competente Foro di Cuneo.

Art. 12 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Gestore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. Il Gestore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della provincia di Cuneo.

Art. 13 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, si applicheranno tutti i patti e le condizioni stabilite in ciascun contratto di servizio richiamato, e nei relativi allegati.

Art. 14 Cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere il presente atto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 15 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata.
2. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il Gestore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che il Consorzio è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Consorzio medesimo.
4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Torino, __/__/____

Per l'Agenzia della mobilità Piemontese – Il direttore generale - Cesare

Paonessa

Per il Consorzio Granda Bus -

Allegati

ALLEGATO 1 – Dettaglio importi unitari applicato ai singoli contratti per
l'anno 2016

ALLEGATO 2 – Investimenti e Piano Industriale 2011-2019

n. marca da bollo	valore	data
-------------------	--------	------

n. xxxxxxxxxxxxxx euro 16,00 xx/xx/2016 (originale applicato sulla copia cartacea)

n. xxxxxxxxxxxxxx euro 16,00 xx/xx/2016 (originale applicato sulla copia cartacea)

n. xxxxxxxxxxxxxxxx euro 16,00 xx/xx/2016 (originale applicato sulla copia cartacea)

n. xxxxxxxxxxxxxxxx euro 16,00 xx/xx/2016 (originale applicato sulla copia cartacea)

n. xxxxxxxxxxxxxxxx euro 16,00 xx/xx/2016 (originale applicato sulla copia cartacea)